

**CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI PRESSO ANAC
LODO ARBITRALE**

Il Collegio Arbitrale, costituitosi in data 16 febbraio 2021 in modalità telematica, presso la sede della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici in Roma, via Marco Minghetti 10, composto da:

Arch. Agostino Lupoli, con funzioni di Presidente

Avv. Giovanni Porcelli, Arbitro

Avv. Maurizio Piero Zoppolato, Arbitro

per la decisione della controversia insorta tra:

ROBUR SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Silvia Di Paola, con sede legale in San Giacomo di Roburent (CN), Via Sant'Anna n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Sabotino n. 19/2, PEC: margiotta@milano.pecavvocati.it;

E

il **COMUNE DI ROBURENT**, in persona del Sindaco *pro tempore* Giulia Negri, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Dal Piaz ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Sant'Agostino n. 12, PEC: francescodalpiazz@pec.ordineavvocatitorino.it;

nel giudizio R.G.A. n. 11/2020 ha pronunciato il seguente lodo

*** **

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

*** **

1. Nel marzo del 2014, il Comune di Roburent (di seguito, Comune o Amministra-

zione) ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della concessione per la gestione e manutenzione di sciovie di proprietà comunale e relativi terreni e attrezzature presso il Comune, Fraz. S. Giacomo, nel comprensorio sciistico denominato *Bric Colmè* e campo scuola *Giardina*, per una durata complessiva di dieci anni dalla stipulazione del contratto.

L'art. 9 del Disciplinare di gara prevedeva, tra l'altro, che il corrispettivo per il concessionario fosse *«costituito dai proventi derivanti dalla gestione e sfruttamento economico degli impianti»*; con la precisazione che, nell'ipotesi in cui *«la stagione lavorativa»* (per tale intendendosi la stagione sciistica) fosse risultata *«minore di giorni 90, il Comune (avrebbe erogato) un contributo in base ai giorni di mancata apertura, effettuando un calcolo percentuale tra stagione lavorativa e giorni di non apertura»*.

*

2. Dopo l'esperimento della gara, in data 22 ottobre 2014 il Comune ha sottoscritto con l'aggiudicataria Robur Società Cooperativa (di seguito Robur o Concessionaria) il contratto di concessione rep. 767, nel quale -all'art. 2- si stabilisce che il canone annuo a carico della Concessionaria è pari a euro 10.000,00 oltre IVA.

Nel contratto si riferisce altresì che, con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18 dicembre 2013, il Comune ha approvato il Capitolato Speciale per la gestione e manutenzione degli impianti; il quale, all'art. 21, prevede l'obbligo per la Concessionaria di assegnare al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, n. 100 abbonamenti stagionali e n. 30 abbonamenti giornalieri.

*

3. Con nota prot. 948 del 21 aprile 2020, il Comune ha sollecitato il pagamento del canone per l'anno 2019.

*

4. Con nota del 27 aprile 2020, Robur ha evidenziato che, in ragione di condizioni climatiche particolarmente miti e dell'asserita impossibilità di procedere ad innevamento artificiale, gli impianti in concessione sono rimasti in funzione solamente dal 26 gennaio al 28 febbraio 2019, mentre l'impianto di risalita del campo scuola *Giardina* ha potuto funzionare per un periodo più ampio, compreso tra il 1° gennaio e il 6 marzo 2019.

Per tale motivo, la Concessionaria ha intimato al Comune di “annullare” la richiesta di pagamento del canone per l'anno 2019, nonché di *«esaminare la possibilità di rideterminar(lo) nella misura, al fine di riallineare le condizioni di equilibrio, per la medesima annualità»*.

*

5. Con lettera prot. 1157 del 20 maggio 2020 il Comune, eccependo la non eccezionalità delle condizioni climatiche verificatesi nell'anno 2019, ha respinto la richiesta di riduzione del canone e ne ha sollecitato il pagamento.

*

6. In data 9 giugno 2020 la Robur ha liquidato *«con riserva»* il canone per l'anno 2019, chiedendo tuttavia al Comune la corresponsione dell'importo di € 11.768,00 oltre IVA a titolo di contributo ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare di gara e quale “costo” per abbonamenti rilasciati al Comune a titolo gratuito.

*

7. Con nota del 17 luglio 2020, il Sindaco del Comune ha respinto le richieste della Concessionaria.

*

8. In forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 5 del Contratto di concessione, con atto notificato il 6 novembre 2020 Robur ha proposto domanda di arbitrato,

con la quale ha chiesto al designando Collegio di accertare «*il mancato pagamento del Contributo di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara*» e, per l'effetto, di condannare il Comune al pagamento dell'importo di € 11.768,00 oltre interessi *ex D.Lgs. 192/2012*. Con il medesimo atto Robur ha designato quale Arbitro di parte l'Avv. Giovanni Porcelli.

*

9. Con atto di resistenza notificato il 27 novembre 2020, il Comune, dopo aver eccepito la nullità/illegittimità dell'art. 9 del Disciplinare di gara, ha chiesto l'integrale reiezione delle domande di Robur e ha designato quale Arbitro di parte l'Avv. Maurizio Zoppolato.

*

10. A seguito delle operazioni di estrazione presso ANAC, è stato individuato quale terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio l'Arch. Agostino Lupoli.

*

11. Nel corso della seduta del 1° marzo 2021, il Collegio, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha assegnato a parte attrice termine sino al 12 aprile 2021 per la produzione di atti e documenti, nonché per eventuali integrazioni di domande, eccezioni e/o conclusioni già formulate anche in considerazione dell'atto di resistenza; a parte conventa, termine fino al 24 maggio 2021 per la produzione di atti e documenti.

*

12. Con memoria del 30 marzo 2021, Robur ha rassegnato le seguenti conclusioni:

« ***In via principale***

Rilevato ed accertato il mancato pagamento del Contributo di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara, Codice CIG 5686391E49, per l'affidamento della concessione per la

gestione e manutenzione di scivvie di proprietà comunali e relativi terreni e attrezzature, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 11.768,00 oltre agli interessi ex D.Lgs. 192/2012 dal dovuto al saldo, ovvero nella diversa misura, anche di giustizia, ritenuta dal Collegio Arbitrale, avuto altresì sostanziale riguardo alla riduzione del prezzo della concessione, come dedotto e documentato, già pagato da parte ricorrente sotto forma di numerario e di abbonamenti stagionali e giornalieri omaggio, in proporzione ai giorni di effettivo funzionamento degli impianti di risalita.

Sempre in via principale

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio Arbitrale volesse dar seguito alla tesi del Comune, ritenendo invalida e/o priva di efficacia la Delibera comunale dedotta, avuto riguardo agli effetti che spiegherebbe tale decisione sugli atti successivi, accertare e determinare il danno prodotto nei confronti della Robur Società Cooperativa, da ascrivere esclusivamente alla condotta e, quindi, alla responsabilità del Comune.

Ancora in via principale

Avuto riguardo all'art.9 del Disciplinare, avuto riguardo agli effetti della pandemia Covid-19, accertare, dichiarare e determinare il diritto al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente per gli anni 2020-2021 in pari misura rispetto a quanto richiesto per l'anno 2019 ovvero, in ogni caso, in misura compatibile con quanto previsto dal Disciplinare».

*

13. Con memoria del 24 maggio 2021, il Comune ha così concluso:

«nel merito:

- dichiarare inammissibili le domande di ROBUR aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per gli anni 2020-2021;

- in ogni caso, rigettare integralmente le domande avversarie;

in via istruttoria:

- ammettere gli incumbenti istruttori che si appaleseranno necessari e opportuni ai fini del decidere, con riserva di formulazione delle istanze istruttorie nelle relative memorie».

*

14. All'udienza del 23 giugno 2021, dopo la discussione orale, la causa è stata trattata in decisione.

*** **

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Come anticipato, nell'atto introduttivo del presente giudizio, Robur ha chiesto la condanna del Comune al pagamento del contributo previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara.

In particolare, secondo parte attrice, le miti condizioni climatiche verificatesi nel corso della stagione sciistica 2019, le scarse precipitazioni nevose e le temperature «sovente» inadeguate per il funzionamento dei generatori di neve artificiale hanno consentito di tenere aperti gli impianti per un tempo inferiore al periodo di 90 giorni stimato nell'art. 9 del Disciplinare di gara.

Pertanto, Robur invoca il pagamento dell'importo di € 11.768,00, in parte (per € 5.320,00) determinato attraverso una riduzione proporzionale del canone concessorio sulla base dei giorni di mancata apertura degli impianti rispetto alla durata stimata della stagione sciistica; in parte (per € 6.448,00), derivante dal rimborso parziale degli abbonamenti assegnati gratuitamente in favore del Comune e che, secondo parte attrice,

concorrono, con il canone, a determinare il «*prezzo contrattuale*».

B) Dal canto suo il Comune, dopo aver osservato che gli atti relativi all'affidamento dalla concessione sarebbero il frutto di condotte penalmente rilevanti di amministratori e dipendenti dell'Ente, ha eccepito la nullità/illegittimità dell'art. 9 del Disciplinare, per:

- contrasto con l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*) che non prevede l'erogazione di contributi in favore del concessionario;
- assoluta discrezionalità del concessionario nel determinare «*la durata effettiva*» della stagione sciistica e indeterminatezza del criterio di calcolo del contributo a carico del Comune.

*

B.1) Nella memoria del 24 maggio 2021, la difesa comunale ha chiarito di non avere «*sollevato eccezioni né domande strettamente connesse all'esito del processo penale*» che ha visto la condanna di alcuni amministratori per falsificazione del verbale della delibera di Giunta Comunale n. 24/2013 di approvazione degli atti di gara per l'affidamento della concessione; avendo viceversa dato conto della vicenda al solo fine di «*far comprendere al Collegio il contesto in cui è stato stipulato il contratto*».

In assenza di domande specifiche nel presente giudizio, il Collegio si deve esimere dal pronunciare sul punto e, conseguentemente, anche sulla domanda di risarcimento del danno formulata da Robur per l'ipotesi in cui fosse ritenuta invalida e/o priva di efficacia la delibera comunale n. 24/2013 con cui sono stati approvati gli atti di gara.

*

B.2) Il Collegio deve invece farsi carico della eccezione di nullità/illegittimità dell'art. 9 del Disciplinare di gara sollevata dal Comune.

*

B.2.a) Quanto all'asserito contrasto con le disposizioni *ratione temporis* applicabili al contratto di cui è causa, anche nella vigenza del D.Lgs. 163/2006 non era escluso che, accanto ai proventi derivanti dallo sfruttamento economico del bene affidato in concessione, l'Amministrazione concedente potesse prevedere il pagamento di un contributo in favore del concessionario.

Infatti, se è vero che l'art. 30 comma 2, del D.Lgs. 163/2006 invocato dal Comune prevede che la controprestazione in favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio; è altrettanto vero che la seconda parte della norma stabilisce la possibilità di fissare «*in sede di gara anche un prezzo, qualora [...] sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla quantità del servizio da prestare*».

Sotto altro profilo, già prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, si riteneva possibile la revisione dei profili economici concordati con il concedente al ricorrere di eventi eccezionali e straordinari in grado di alterare l'equilibrio economico finanziario del contratto; fermi restando in capo al concessionario i rischi operativi connessi a fisiologiche fluttuazioni dalle domanda o alla capacità dell'operatore di erogare il servizio.

La previsione contenuta nell'art. 9 del Disciplinare di gara non pare pertanto in contrasto con la disciplina delle concessioni vigente al momento dell'affidamento; costituendo, viceversa, una legittima pattuizione negoziale (fissata dal Comune negli atti di gara e accettata dal concessionario con la partecipazione alla procedura) nella quale è stata prefissata la condizione al ricorrere della quale il Comune si è impegnato a erogare un contributo in favore di Robur.

Resta ovviamente inteso che la durata della stagione sciistica non può essere rimessa all'arbitrio della Concessionaria, dovendosi viceversa ritenere sussistente l'obbligo del Comune di versare il contributo solo nell'ipotesi in cui la minore durata rispetto al termine di 90 giorni prefissato nel Disciplinare sia conseguenza di fattori straordinari al di fuori del controllo delle parti; con esclusione, dunque, dei rischi derivanti eventi prevedibili, da una cattiva gestione o da inadempimenti contrattuali da parte del concessionario.

*

B.2.b) Neppure può essere positivamente apprezzata l'eccezione di nullità sollevata dal Comune per asserita indeterminatezza del criterio di quantificazione del contributo. Atteso che anche le disposizioni di gara devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbero (Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5358; Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4991), l'art. 9 del Disciplinare, laddove prevede che il contributo è calcolato «*in percentuale tra stagione lavorativa e giorni di non apertura*», non può che riferirsi ad una diminuzione proporzionale del canone versato in favore dell'Amministrazione concedente.

Il canone rappresenta infatti un costo che la Concessionaria non può ammortizzare nell'ipotesi in cui non sia in grado di mettere in funzione gli impianti a causa di eventi straordinari e imprevedibili; sicché, nell'ottica di riequilibrio economico finanziario del contratto, appare ragionevole che il Comune si faccia in parte carico di una quota del relativo sbilancio, diminuendo proporzionalmente il corrispettivo in suo favore.

Viceversa, il Collegio ritiene che nella base di calcolo del contributo non possa essere incluso il «*valore facciale degli abbonamenti in omaggio*» previsti dall'art. 21 del Capitolo Speciale.

Gli abbonamenti assegnati al Comune non rappresentano un costo a carico della Concessionaria; ben diversamente, rappresentano una agevolazione tariffaria a favore di soggetti individuati dal Comune, com'è tipico nelle concessioni di beni o servizi pubblici.

Anche nella formulazione delle relative clausole, il contributo comunale risulta nettamente distinto dagli abbonamenti gratuiti, che dunque non rientrano tra i parametri del "costo" rilevante ai fini dell'art. 9 del Disciplinare.

Del resto, risulta assorbente rilevare che Robur, per il periodo di fermo degli impianti, non è in alcun modo tenuta alla restituzione del relativo valore facciale in favore dei possessori; sicché il rimborso, ancorché parziale, costruirebbe una locupletazione in favore di Robur che non troverebbe alcuna giustificazione.

In conclusione, le eccezioni pregiudiziali del Comune sulla nullità o inefficacia dell'art. 9 del Disciplinare devono essere respinte.

L'art. 9 deve dunque essere considerato valido ed efficace tra le parti, con i connotati sopra individuati e così riassumibili:

- 1) il periodo di fermo degli impianti deve costituire conseguenza di eventi oggettivi e dimostrati, estranei alla volontà delle parti;
- 2) l'importo a cui commisurare l'importo a carico del Comune è rappresentato dal canone, con esclusione del valore degli abbonamenti.

* * *

C) Quale conseguenza dei connotati testè riassunti, con riferimento alla stagione sciistica 2019, la domanda di Robur non può essere accolta nel merito.

*

C.1) Anzitutto, parte attrice non ha dimostrato che nel corso del 2019 siano intervenute condizioni metereologiche eccezionali, tali da impedire l'innevamento artificiale e con

esso l'apertura degli impianti nel periodo di fermo.

Sul punto, Robur ha prodotto in giudizio solamente un documento desunto da un sito di rilevazioni metereologiche, con temperature e umidità nel Comune di Roburent.

Tuttavia, da tale documento non discende l'impossibilità di innevamento: sia perché, come eccepito dal Comune senza replica da parte di Robur tanto che la circostanza può ritenersi incontestata, gli impianti non sono al livello dell'abitato, ma ad una altitudine superiore e dunque esposta a temperature più basse; sia perché risulta che in molte giornate la temperatura sia scesa sotto lo zero, essendo dato di comune esperienza che l'innevamento artificiale è compiuto normalmente in orari di chiusura delle piste e dunque di notte; sia infine perché Robur non ha dimostrato quali siano tassativamente le condizioni a cui è subordinato l'innevamento, sicché la produzione di dati metereologici risulta priva di valenza rispetto alla materia del contendere.

Da tale lacuna probatoria, la pretesa di Robur Soc. Coop. risulta non idoneamente provata e dunque da respingere anche a prescindere dalle considerazioni che seguono.

*

C.2) Nel corso del giudizio, Robur ha riconosciuto che l'impossibilità di innevamento artificiale delle piste non è derivata tanto dalle temperature, quanto soprattutto «*dalla inadeguatezza delle attrezzature disponibili*» (in questi termini la dichiarazione resa dalla legale rappresentante di Robur nel corso della seduta del 23 giugno 2021).

Anche questa doglianza appare tuttavia priva di adeguato supporto probatorio, non avendo Robur dimostrato né l'inidoneità degli impianti rispetto alle piste in questione, né il loro deterioramento rispetto all'avvio della convenzione, allorché Robur non eccepì nulla.

In ogni caso, la ipotetica vetustà e l'inadeguatezza degli impianti non avrebbe esonerato Robur dal dotarsi di nuovi macchinari idonei a garantire l'innevamento delle piste;

non potendosi viceversa ritenere, come asserisce parte attrice, che tale onere fosse a carico dell'Amministrazione concedente.

L'art. 9 del Capitolato Speciale dispone infatti che, *«previo accordo con l'amministrazione comunale, il Concessionario potrà dotare il complesso sportivo di attrezzature e impianti mobili che, alla scadenza della convenzione, il comune avrà la facoltà di rilevare al valor di stima stabilito dal professionista nominato di comune accordo tra le parti»*.

Pertanto, una volta individuata la necessità di nuove dotazioni tecniche al fine di garantire l' innevamento delle piste, sarebbe stato doveroso da parte di Rubur provvedervi tempestivamente; fatto salvo l'eventuale rimborso da parte del Comune del valore residuo degli impianti al termine della concessione, ovvero il diritto di Robur di rimuoverli.

Il che vale a maggior ragione se si considera che, per la stagione sciistica 2018-2019, la Regione Piemonte ha erogato in favore di Rubur un contributo complessivo di € 16.890,00 a copertura delle spese di *«innevamento»* delle piste per la discesa (si veda il doc. 12 prodotto dal Comune).

* * *

D) Nella memoria del 30 marzo 2021, Robur ha modificato le proprie conclusioni chiedendo al Collegio di accertare il diritto della società il diritto al *«risarcimento del danno»* per gli anni 2020-2021, *«avuto riguardo all'art. 9 del Disciplinare»* e *«agli effetti della pandemia da Covid-19»*.

Nella memoria del 24 maggio 2021, Comune ha eccepito l'inammissibilità delle nuove domande proposte da Robur, con le quali sarebbero stati modificati sia l'oggetto del giudizio, sia le conclusioni.

L'eccezione del Comune appare fondata.

Benché nei giudizi arbitrali non trovino applicazione le rigide preclusioni dettate dal codice di rito in materia di *mutatio ed emendatio libelli*, nel provvedimento adottato nella seduta del 1° marzo 2021 il Collegio ha assegnato a parte attrice un termine per «*eventuali integrazioni di domande, eccezioni e/o conclusioni già formulate*».

Così delimitato l'oggetto delle memorie, appare chiaro che la nuova domanda di Robur non costituisce affatto una “*integrazione*” delle conclusioni già formulate, bensì una domanda del tutto nuova sia per *causa petendi* sia per *petitum*.

Sotto altro profilo, la nuova richiesta formulata da Robur non appare in alcun modo sorretta da indicazioni, in termini sostanziali, del diritto fatto valere, se non da un generico riferimento alla pandemia da Covid-19 e all'art. 9 del Disciplinare di gara che, tuttavia, prevede l'erogazione di un contributo a carico del Comune e non un risarcimento del danno.

Posta in termini così generici, la nuova domanda formulata da Robur non ha dunque consentito al Comune un'adeguata replica; con conseguente violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 829, comma 1, n. 9) cpc.

*

Ferma l'inammissibilità della nuova domanda proposta da Rubur, il Collegio rileva che dalle considerazioni che precedono le Parti possono desumere criteri certamente applicabili al periodo 2020-2021.

Appare indubbio che la pandemia da Covid 19 e le misure adottate dal Governo per contenere l'emergenza sanitaria rappresentano un fatto straordinario e imprevedibile, con potenziale riflesso sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.

In particolare, sono intervenuti provvedimenti governativi che hanno disposto la chiusura degli impianti nel marzo 2020 e hanno precluso l'apertura nella successiva stagione 2020-2021.

Pertanto, fornendo precise e documentate indicazioni sui giorni di chiusura della stagione 2019-2020 e confermando la chiusura (obbligatoria) per tutta la stagione 2020-2021, Robur potrà chiedere al Comune l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, attraverso una proporzionale (per il 2020) e integrale (per il 2021) riduzione del canone concessorio.

Nella base di calcolo del contributo non dovrà invece tenersi conto degli eventuali abbonamenti assegnati a titolo gratuito in favore del Comune che, come già evidenziato, non rappresentano un costo per la Concessionaria.

* * *

E) Per quanto la domanda di Robur sia stata integralmente respinta per il 2019, sussistono giuste ragioni per compensare tra le Parti le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, liquidate con separata ordinanza.

Robur ha infatti proposto arbitrato in applicazione di clausola compromissoria introdotta dal Comune tra gli atti della procedura di affidamento, e non per libera opzione. Inoltre, occorre considerare che le eccezioni pregiudiziali del Comune sono state respinte, sicché può ravvisarsi comunque una pur parziale reciprocità nella soccombenza.

* * *

F) L'unica eccezione è rappresentata dell'importo dell'uno per mille delle domande dedotte in giudizio, da versare ad ANAC entro il termine di 15 giorni dal deposito del lodo, che viene posto a carico di Robur, considerato che le uniche domande di valore economico sono quelle proposte dall'attrice e respinte integralmente.

Considerato che il complesso delle domande assomma a € 11.768,00, l'importo dell'uno per mille equivale a € 11,76.

* * *

G) Infine, per le stesse ragioni esposte sub E), il Collegio dispone la compensazione

delle spese legali.

*** **

PQM

Il Collegio arbitrale, come sopra, all'unanimità, così dispone:

- dichiara valida ed efficace tra le parti la clausola contenuta nell'art. 9 del Disciplinare, nei termini di cui in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna del Comune di Roburent al pagamento del contributo di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara con riferimento alla stagione sciistica 2019;
- dichiara inammissibile la domanda di Robur Società Cooperativa avente ad oggetto la richiesta di condanna del Comune di Roburent al risarcimento del danno per gli anni 2020-2021;
- compensa tra le parti le spese del collegio arbitrale, liquidate in separata ordinanza, e le spese legali, ponendo solamente a carico di Robur l'importo dell'un per mille da corrispondere ad ANAC entro 15 giorni dalla pubblicazione del lodo.

Così deciso nelle rispettive sedi degli arbitri alla Camera di Consiglio tenutasi in via telematica il 7 settembre 2021.

Il lodo viene firmato separatamente dai componenti del Collegio, alle date che seguono:

Arch. Agostino Lupoli

Avv. Giovanni Porcelli

Avv. Maurizio Zoppolato